

Servizio di Conciliazione
avanti il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma
per professionisti e committenti

Regolamento

Art. 1

È istituito presso il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma il **Servizio istituzionale di Conciliazione** per il caso in cui il rapporto tra **il professionista iscritto all'albo e il committente** sfoci in una situazione conflittuale ed al fine di ricercare una composizione bonaria ed extra-giudiziale della insorgenda controversia, per la questione economica.

Il Servizio di Conciliazione potrà avere ad oggetto solo questioni di competenza del Collegio ed in alcun caso la procedura di conciliazione potrà riguardare questioni disciplinari e di natura deontologica del professionista coinvolto.

Art. 2

Il Servizio di Conciliazione è assicurato dal Collegio in forma gratuita, è pubblicizzato sul sito web del Collegio mediante pagina dedicata e sarà espletato presso la sede istituzionale sita in Roma al Piazzale di Val Fiorita 4/F.

Art. 3

Il Servizio di Conciliazione è gestito dalla istituenda servizio di Conciliazione, costituita dal Presidente del Collegio di Roma oppure in delega da un Consigliere o da altri iscritti abilitati a svolgere la funzione di Mediatore professionista. La Commissione si occuperà della ricezione delle istanze dei richiedenti attraverso una **casella mail dedicata**, dell'organizzazione del procedimento e della celebrazione dell'incontro di conciliazione.

Art. 4

Presentazione dell'istanza.

La procedura di conciliazione sarà attivabile sia dall'iscritto che dal committente, mediante compilazione della istanza standard, pubblicata sul sito del Collegio, che dovrà essere inviata alla casella mail dedicata del Collegio ovvero via posta cartacea, corredandola delle indicazioni fattuali e tecniche utili a comprendere la questione controversa tra le parti ed eventualmente dei documenti necessari alla corretta valutazione del caso di specie.

Nella predetta istanza, la parte richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del presente Regolamento, pubblicato sul sito web e disciplinante il Servizio di Conciliazione.

L'istante dovrà prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Collegio.

L'istanza deve contenere: le generalità, la residenza, il codice fiscale, i recapiti telefonici e l'indirizzo PEC dell'istante; le generalità, la residenza, il codice fiscale, i recapiti telefonici e l'indirizzo PEC della parte convenuta; l'indicazione dell'oggetto dell'attività professionale svolta ed il risultato conseguito; la sussistenza o meno di un accordo scritto di conferimento dell'incarico.

Art. 5

Procedura di conciliazione.

Una volta ricevuta la richiesta dal soggetto istante, la Commissione (di cui all'art. 3) provvederà a formare il fascicolo (anche solo telematico) contenente l'istanza e la documentazione allegata, attribuendo un n. cronologico progressivo e rimettendolo al Presidente del Collegio per l'assegnazione al delegato o ad altro componente del servizio di conciliazione di cui all'art. 3.

Il delegato dal Presidente svolge la funzione di Conciliatore e fisserà l'incontro della procedura di conciliazione da parte dell'ufficio di segreteria, di cui si darà comunicazione al richiedente. Quest'ultimo dovrà notificare alla controparte istanza e provvedimento di fissazione della convocazione mediante raccomandata A/R o via PEC e potrà fornirne la prova in sede di conciliazione.

La parte convenuta potrà avere accesso agli atti della documentazione avversaria.

La parte convenuta, se partecipa alla procedura di conciliazione, dovrà dichiarare di aver preso visione del Regolamento, prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Collegio.

Art. 6

Tentativo di conciliazione:

Il geometra ed il committente avranno facoltà di intervenire alla seduta di conciliazione da soli o con l'ausilio di un altro professionista tecnico.

In sede di incontro, il Conciliatore:

- a) identificherà le parti, ammonendole che il tentativo di conciliazione potrà avere ad oggetto solo questioni economiche di competenza del Collegio e che quindi in alcun caso potrà riguardare questioni disciplinari e di natura deontologica;
- b) ascolterà le tesi delle parti e potrà suggerire un percorso conciliativo della controversia;
- c) il Conciliatore potrà sentire le parti anche separatamente;
- d) il Conciliatore potrà avanzare, anche per iscritto, una proposta conciliativa finale;
- e) in ogni caso, il Conciliatore redigerà breve processo verbale delle attività negoziali svolte avanti a lui.

Art. 7

Conclusione procedura.

Il tentativo di conciliazione si svolgerà in seduta unica (salvo decisione contraria rimessa esclusivamente al Conciliatore) e dovrà concludersi tendenzialmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento.

Le dichiarazioni delle parti, eventualmente acquisite a verbale, potranno essere utilizzate esclusivamente nella stessa sede conciliativa, con espressa esclusione di utilizzo delle predette dichiarazioni o di parti di esse in altra sede.

La eventuale proposta conciliativa scritta del Conciliatore rimarrà riservata tra le parti e non sarà producibile in giudizio.

La conciliazione potrà concludersi con verbale di avvenuta conciliazione.

Le parti potranno estrarre copia, versando eventuali diritti di segreteria, stabiliti con apposita delibera del Collegio **in euro 30**.

Nel caso di fallimento della conciliazione, verrà redatto verbale negativo, con la sola indicazione della presenza delle parti. Anche del verbale negativo potrà essere estratta copia nelle medesime modalità di cui al comma precedente.